

IL COLLEGIO DEI DOCENTI del CIRCOLO DIDATTICO DI FLERO,

Visto il testo commentato e la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo concernente la definizione delle <norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 53/2003> approvato dal Consiglio dei ministri il 12 settembre 2003, intende esprimere le seguenti osservazioni e richieste relativamente alla SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

OSSERVAZIONI GENERALI

- Lo schema di decreto configura un assetto pedagogico – didattico – organizzativo non in grado di assicurare un sistema unitario e di eccellenza dell'istruzione nazionale.
- Sancire l'adozione, con l'aggravante della transitorietà, dell'assetto pedagogico, didattico e organizzativo contenuto nelle *INDICAZIONI NAZIONALI* (artt. 13 e 14) non contribuisce affatto ad <armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento>, ma di contro lo rende incerto e precario.
- Tale atto appare, contrariamente a quanto affermato nella relazione illustrativa, ingiustificato ed affrettato potendo attendere l'emanazione delle norme regolamentari di cui all'art 8 del DPR 275/99 anche per consentire una consultazione delle scuole.
- La relazione di sintesi sulla sperimentazione della Riforma (effettuata da 251 scuole), predisposta dall'Osservatorio nazionale, afferma che i fondamenti pedagogici e didattici proposti dalle *Indicazioni* si sono rivelati impegnativi e difficili nell'interpretazione e che gli aspetti organizzativi sono rimasti < *in gran parte ancorati ad esperienze e situazioni pregresse*>.
- Le *Indicazioni nazionali* prescrivono gli *standard obbligatori di prestazioni del servizio professionale* che le scuole e i docenti sono tenuti ad erogare. Una iniziativa legislativa che, modificando radicalmente gli ordinamenti relativi ai piani di studio, agli standard di apprendimento, alla valutazione dei risultati, agli assetti organizzativi, voglia ottenere consenso e legittimità sociale richiederebbe un confronto diretto con le scuole e non solo delle loro rappresentanze.
- L'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia e primaria, pur essendo l'unico vincolo posto al decreto dalla legge 53/2003, modifica sostanzialmente la natura e le funzioni di entrambe le istituzioni così come paradossalmente sono definite nella stessa legge di Riforma.
- L'orario annuale *obbligatorio nella scuola primaria* delle attività educative e didattiche, la dotazione dell'organico e l'impianto organizzativo prescritti non consentono di garantire i livelli essenziali d'istruzione né tanto meno di definire piani di studio secondo le linee di personalizzazione indicate dal decreto e dalle *Indicazioni nazionali*.

- L'orario annuale *opzionale nella scuola primaria* di attività ed insegnamenti aggrava tale difficoltà, non assicura pari opportunità e dignità formative a tutti, complica gli aspetti di gestione organizzativa, può costringere a radicali riassetti di alcuni servizi e strutture, può richiedere oneri aggiuntivi di spesa a carico delle istituzioni scolastiche e, in caso d'incompatibilità finanziaria del proprio bilancio, a carico delle famiglie o di altre istituzioni.
- Il possibile ricorso alle prestazioni d'opera per la conduzione delle attività suddette può condurre alla disgregazione dell'unitarietà dell'insegnamento.
- Riservare alle famiglie la scelta di usufruire o meno di un servizio formativo, comunque disponibile, ricalca una concezione dell'educazione non condivisibile che conduce ad una discriminazione e selezione sociale.
- L'obiettivo dichiarato di generalizzare l'offerta formativa e la possibilità di frequenza alla scuola dell'infanzia, forte innovazione sancita nel decreto, è destinato a restare sulla carta se affidato soltanto alle risorse previste dalla legge di riforma esclusivamente per gli <anticipi>. Un impegno di siffatta rilevanza esigerebbe risorse consistenti ed appositamente destinate.
- Il percorso istruttorio per la formulazione del decreto non ha voluto prevedere, come avvenuto in occasione della legge di Riforma, adeguate forme e modalità d'informazione e partecipazione delle scuole che erano e sono, invece, necessarie ed indispensabili in vista dei cambiamenti richiesti.
Protagonisti veri di qualsiasi cambiamento sono coloro che hanno il compito di realizzarlo.
- Il decreto lede, comunque comprime e limita fortemente, il principio di autonomia scolastica riconosciuto dal DPR 275/99 e sancito a rango costituzionale dalla legge n.3/2001.
- Non si condivide, e si considera dannosa, la scelta di smantellare l'attuale assetto pedagogico – didattico – organizzativo che ha consentito di annoverare la scuola italiana tra le migliori in Europa.
Il ridisegno del sistema nazionale d'istruzione già operato con la legge 53 non richiede necessariamente tale radicale cambiamento.
- L'impegno preso dal Governo in Parlamento <a graduare l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria> non è stato tenuto in debito conto e rispetto.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

SCUOLA DELL'INFANZIA

- L'ingresso anticipato comporta la creazione e la formazione di figure professionali e di strutture con aggravio di spesa rispetto a quella prevista dalla legge 53.
- La <forbice> tra tempo minimo e massimo di funzionamento annuale e la conseguente abrogazione dell'art.104 del T.U.297/94 non consentono un tempo scuola garantito a tutti che abbia la dignità di un progetto educativo consono alle stesse finalità della legge di Riforma.
- L'abolizione del doppio organico limita le possibilità di definire progetti educativi che tengano conto anche delle prevalenti richieste delle famiglie e riduce i tempi della contemporaneità ancor più necessaria in presenza di alunni con ingresso anticipato.
- L'indeterminatezza e la casualità, dovuta alla facoltà di scelta delle famiglie, del numero di alunni che si possono iscrivere, e la mancata definizione del rapporto docente/bambini per sezione pregiudicano la possibilità di organizzare qualitativamente l'offerta formativa.
- La mancata previsione di personale con specifiche professionalità e formazione non consente di rispondere sia alle esigenze educative susseguenti all'ingresso di alunni con età inferiore ai tre anni, sia a quelle di attuare opportune forme di coordinamento didattico interno e per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

- La quota obbligatoria di 27 ore è assolutamente inadeguata alla realizzazione dei piani di studio personalizzati. E' emblematico evidenziare che in tale orario è compreso l'insegnamento della lingua inglese di contro alle 30 ore dell'attuale ordinamento.
- La distinzione netta tra quota obbligatoria e quota facoltativa, con la connessa indeterminatezza e casualità del numero di alunni che possono usufruire di questa ultima quota, vanifica le possibilità, dal punto di vista educativo, didattico e organizzativo di realizzare piani di studio personalizzati all'interno di un progetto unitario.
- Tale distinzione può portare a definire modelli organizzativi che possono condurre a conflitti tra le istituzioni, gli utenti e la società civile e a radicali riconversioni di servizi e strutture attuali.
- I tempi opzionali e la loro eventuale gestione esterna comportano in concreto la rinuncia alla interdisciplinarietà e alla continuità educativa con la conseguenza di fatto della separazione tra "scuola" e "doposcuola".
- La scelta di affidare alle famiglie la facoltà di servirsi della quota opzionale non consente di garantire pari opportunità formative sul piano nazionale.

ORGANICO

- La dotazione di organico susseguente all'applicazione del comma 4 dell'art. 7 dello schema di decreto non consente di perseguire le finalità di cui all'art. 5 del medesimo decreto.
- Il testo del decreto, contrariamente a quanto si dichiara nel commento, non include il <tempo mensa> nei parametri di definizione dell'organico. Dal numero dei docenti assegnato dipende il modello organizzativo ed orario che si può attuare. Si auspica, quindi, che esso venga incluso nel calcolo per la determinazione dell'organico.
- L'abrogazione dell'art. 130 del TU 297/94 vanifica le prospettive di sopravvivenza dei progetti formativi di tempo lungo e tempo pieno con buona pace della domanda sociale.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

- Dichiarare che <l'organizzazione delle attività didattiche rientra nell'autonomia e responsabilità delle istituzioni scolastiche> e al contempo istituire la figura del "tutor" al quale si assegnano 18 ore d'insegnamento settimanale, lede l'autonomia delle scuole oltre che costituire una contraddizione in termini.
- Così come è concepita tale figura non <esalta la pari dignità e corresponsabilità educativa e didattica> tra docenti e tra le discipline ma la limita e la mortifica.
- L'affidamento al "tutor" delle funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative istituisce una inutile gerarchia di rapporti tra i docenti, comunque snatura ulteriormente le funzioni di *tutoring*.
- La variabile dovuta alla scelta da parte delle famiglie della quota opzionale e delle connesse attività e insegnamenti condiziona pesantemente, comunque in misura più marcata di quelle indicate nel comma 8 dell'art 7 del decreto, *la definizione delle modalità di svolgimento dell'orario* delle attività didattiche e la rende complessa e disomogenea.
- L'obbligo di permanenza dei docenti sulla classe per la durata di almeno un biennio viola il diritto di mobilità del docente.

RICHIESTE

Il collegio dei docenti del Circolo didattico di Flero, nel dichiararsi per le ragioni sopra scritte nettamente contrario all'applicazione del decreto in oggetto, chiede all'onorevole Ministro di intraprendere, prima di licenziarlo, un iter di rilevazione e confronto diretto, tramite strumenti tecnicamente funzionali e tempi adeguati, con le istituzioni scolastiche per consentire di esercitare appieno il diritto ad esprimere indicazioni in materia di riforma degli ordinamenti.

<E' storicamente dato che i docenti e le scuole hanno, in più di una circostanza, anticipato e promosso processi innovativi successivamente ricondotti ad ordinamenti che hanno trovato piena possibilità di realizzazione e radicamento nel tessuto sociale>.
A tal fine le risorse finanziarie non dovrebbero mancare come non sono mancate per la campagna informativa posta in essere dal MIUR sulla " Scuola che cresce".

Il collegio, infine, ritiene che:

- a) non sia possibile che l'iter procedurale per l'approvazione del decreto si concluda entro gennaio 2004, periodo ultimo per disporre di certezze normative per le procedure d'iscrizione degli alunni;
- b) i tempi a disposizione non siano congrui per provvedere a predisporre il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2004/5 secondo il nuovo impianto organizzativo ed i nuovi piani di studio indicati nel decreto.

Pertanto, il collegio chiede che l'entrata in vigore del decreto debba darsi a partire dall'anno scolastico 2005 – 2006.

Ai Presidenti delle Commissioni Cultura della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, il Collegio chiede di tenere in debito conto le osservazioni e le richieste sopra formulate e di contribuire nell'espressione del loro parere a modificare il decreto in modo che possa istituire un sistema pubblico d'istruzione unitario e di qualità.

Flero, 17 novembre 2003.

**Il documento è stato approvato nella riunione del 17/11/03
Votanti 65 - 64 favorevoli; 1 astenuto; 0 contrari.**